

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 12 APRILE 2012

N. 53



Sede Presidenza Giunta Regionale

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

*Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi*

**DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI
GESTIONE PSR 2007-2013 6 aprile 2012, n. 51****Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013
Misura 223 - Azioni 1 e 2 - Primo imboscamento
di superfici non agricole. Approvazione del
Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto.**

Il giorno 6 Aprile 2012, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 "Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 2220/1985 - recante "Fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli";

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG E FEASR";

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007 recante: Mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 447/2008 recante "modifica del Reg. (CE) n. 883/2006";

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25

maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO il Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 525 del 23/02/2010 recante "Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460";

VISTA la D.G.R. n. 596 del 3/03/2010 recante "*Listino Prezzi della Regione Puglia - anno 2010*", pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 "*Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*";

VISTA la Determinazione dell'Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, in materia di "*clausola compromissoria*";

RICHIAMATO l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

CONSIDERATO che in data 28 giugno 2011 il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia ha approvato le modifiche alla scheda di Misura 223 - Azione 1 e 2, passibili comunque di approvazione definitiva da parte dei servizi della Commissione Europea;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile della misura 223, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

ESAMINATO l'Allegato A "Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto", predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A "Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 223 - Azione 1 e 2;

CONSIDERATO che il suddetto Programma rimanda, per la definizione di aspetti procedurali, ad un Manuale delle procedure, la cui adozione sarà effettuata con successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione;

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- di approvare l'Allegato A "*Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 223 - Azione 1 e 2 - "*Primo imboschimento di superfici non agricole*";
- di stabilire che il cronoprogramma della scadenza è così fissato:

- ✓ Per il rilascio della DOMANDA DI AIUTO nel portale Sian il 15 maggio 2012;
- ✓ Per l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico alla Regione Puglia sul portale www.pma.regione.puglia.it alle ore 24,00 del 29 giugno 2012;
- ✓ Per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2012;

- di dare atto che il bando è stato predisposto in base alle variazioni della scheda di Misura 223 del PSR Puglia 2007/2013 e che tali variazioni sono in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea.

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** l'Allegato A "*Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto*", parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 223 - Azione 1 e 2 - *“Primo imboschimento di superfici non agricole”*;

- **di stabilire** che il cronoprogramma della scadenza è così fissato:
 - ✓ Per il rilascio della DOMANDA DI AIUTO nel portale Sian il **15 maggio 2012**;
 - ✓ Per l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico alla Regione Puglia sul portale www.pma.regione.puglia.it alle ore 24,00 del **29 giugno 2012**;
 - ✓ Per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa entro e non oltre le ore 12,00 del **2 luglio 2012**;
- **di dare atto** che il bando è stato predisposto in base alle variazioni della scheda di Misura 223 del PSR Puglia 2007/2013 e che tali variazioni sono in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea.

- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - ✓ sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - ✓ sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - ✓ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia:
www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - ✓ sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - ✓ sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - ✓ il presente atto, composto da n° 7 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n. 29 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale

FEASR 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05

Bando pubblico

per la presentazione delle domande di aiuto

ASSE II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Misura 223 - Primo imboschimento di superfici non agricole

Azione 1 - Bosco Periurbano

Azione 2 – Bosco Extraurbano

INDICE

1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
2.	OBIETTIVI DELLA MISURA
3.	SOGGETTI BENEFICIARI
4.	LOCALIZZAZIONE.....
5.	TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI
6.	RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
7.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
8.	CRITERI DI SELEZIONE
9.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....
10.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI
11.	LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
12.	RICORSI
13.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI
14.	MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.....
15.	SANZIONI
16.	RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, VARIANTI.....
17.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO
18.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
19.	DISPOSIZIONI GENERALI
20.	ALLEGATI AL BANDO

PREMESSA

Il presente bando è stato predisposto in base alle variazioni della scheda di Misura 223 del PSR Puglia 2007/2013. Tali variazioni risultano approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 28 Giugno 2011 e sono in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea. Pertanto tale bando è condizionato all'approvazione, da parte dei Servizi della Commissione Europea, delle variazioni proposte rispetto alla versione approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1105 del 26 aprile 2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 26 Maggio 2010.

Nell'ipotesi di variazione da parte della suddetta Commissione delle modifiche proposte alla scheda di Misura 223, le stesse saranno sottoposte, tramite apposita comunicazione, alla condivisione da parte del beneficiario che, con la semplice partecipazione al presente bando, accetta sin d'ora le condizioni dello stesso incluse le eventuali modifiche e, quindi, non avrà nulla a pretendere da parte della Regione Puglia.

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (CE) n. 1320/2006 – Transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE)1698/05;

Regolamento (CE) n. 885/2006 Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

Regolamento (CE) n. 883/2006 Modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Finanziamento della Politica Agraria Comune;

Regolamento (CE) n. 2220/1985 Recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Regolamento (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

Regolamento (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);

Regolamento (CEE) n. 3887/1992 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Reg. (CEE) n. 3508/92;

Regolamento (CEE) n. 3508/1992 e successive modifiche – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo al regime di aiuto "De minimis";

Comunicazione (CE) 2009/C 83/01 relativa agli aiuti di stato concessi nell'attuale situazione di crisi finanziaria;

Regolamento (CE) n. 363/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli

agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;

Regolamento (CE) n. 74/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Decisione del Consiglio 2009/61/CE recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

2000/C 28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GUCE C/28 dell'1/02/2000);

Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;

Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge n. 689/81 Modifiche al sistema penale;

Decreto Presidente della Repubblica n. 503/99 – Controlli automatici;

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010 emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal Decreto Ministeriale n. 10346 del 13/05/2011, e successivamente dal Decreto Ministeriale n. 27417 del 22/12/2011 relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Decreto Legislativo n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Decreto Presidente della Repubblica n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.

NORMATIVA REGIONALE

Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1968/05 e successive proroghe - "Linee Guida di Programmazione Forestale 2005-2007" attualmente vigente in virtù della DGR n. 450/2010;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 di approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013”, pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;

Deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 26 aprile 2010, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 26 maggio 2010;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23 febbraio 2010 Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2460;

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate all’art. 25 del Reg. (CE) 1975/06, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1968/05 e successive proroghe - “Linee Guida di Programmazione Forestale 2005-2007” attualmente vigente in virtù della DGR n. 450/2010;

Determina Dirigente Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 (B.U.R.P. n.55 del 14/04/2011) – “Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno e s.m.i.”;

Regolamento Regionale n. 15/2008 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97” e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 15/2008, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17/10/2007”;

Legge Regionale 12 Aprile 2001, n.11 - "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.

Legge Regionale 37 del 22/05/1985 " Norme per la disciplina dell'attività delle cave" e s.m.i.

Determina dell’Autorità di Gestione 88/2011 “Reg. CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013. Approvazione delle modalità di esecuzione e rendicontazione dei lavori in economia per le Misure Forestali (122, 221, 223, 226 e 227)”.

PROVVEDIMENTI AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;

Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;

Circolare ACIU.2011.679 del 25/11/ 2011 Nota Agea Prot. ACIU. 2005. 210 Del 20 Aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni – Titoli di Conduzione

Circolare ACIU.2012.28 del 25/01/ 2012 Chiarimenti Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 - titoli di conduzione

AGEA – Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 1.1 – marzo 2011.

Circolare UMU.2012.141 del 02/03/2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

La Puglia è una regione che presenta diversi comuni (Trani, Barletta, Andria, Molfetta, ecc.) ad elevata densità abitativa a fronte di un bassissimo indice di boscosità, inoltre nella Regione ci sono aree industriali

caratterizzate da forti problematiche ambientali (Comuni di Taranto, Brindisi, Manfredonia e Modugno), a ciò si aggiunge un'attività estrattiva piuttosto fiorente soprattutto nell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (area della pietra di Trani) dove molte cave, non più coltivate da decenni, risultano dismesse e versano in stato di abbandono, con forti impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente. In tali aree **non agricole**, pertanto, si intende intervenire con il primo impianto di boschi sia per aumentare l'indice di boscosità regionale sia per un miglioramento paesaggistico del territorio, apportando nel contempo valido contributo concreto alla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra, qui oltremodo accentuati.

Dagli obiettivi prioritari della misura :

- 1) riduzione dei Gas serra;
- 2) tutela del territorio;

discendono i seguenti obiettivi specifici:

- 1) riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incrementare la fissazione di CO₂;
- 2) tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti previsti dalla misura sono concessi a:

- Comuni e loro associazioni;
- Altri Enti Pubblici;
- proprietari, detentori o possessori delle superfici in base ad un legittimo titolo di possesso, e loro associazioni;
- società o altri soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato.

4. LOCALIZZAZIONE

La Misura si attiva su tutto il territorio regionale con le seguenti differenziazioni:

Azione 1: Nelle aree periurbane, i cui ambiti periurbani si calcolano:

- su elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali;
- in tutti gli altri casi, tale ambito viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e s.m.i.

Azione 2: Nelle restanti aree extra-urbane con le precisazioni dettagliate nel seguito.

Tra le superfici non agricole ammissibili agli aiuti sono compresi gli incolti, definibili come superfici non soggette a coltivazione e produzione di prodotti agricoli negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto verificate attraverso banche dati AGEA.

Si ribadisce che in merito all'ammissibilità agli aiuti degli incolti, è in corso di approvazione una modifica alla scheda della Misura 223 da parte dei Servizi della Commissione Europea, in seguito a quanto proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del Giugno 2011.

Nelle zone Natura 2000 il primo imboschimento di superfici non agricole sarà realizzato se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito e comunque nel rispetto delle direttive comunitarie denominate "Habitat" ed "Uccelli".

Sono espressamente escluse dall'imboschimento le superfici investite a pascoli, a prati, a prati-pascolo e le superfici già destinate a bosco.

5. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Il primo imboschimento delle superfici non agricole è un intervento innovativo di grande interesse da parte della politica forestale regionale.

La tipologia d'intervento è rappresentata dal "**Bosco permanente**". La realizzazione degli imboschimenti con l'adesione alla presente misura comporta il "vincolo forestale" permanente nel senso che gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano i boschi con effetto del conseguente cambio di destinazione d'uso del terreno a "bosco". Di tanto verrà data comunicazione al Comune nel cui ambito territoriale ricade il terreno oggetto di variazione di destinazione d'uso.

Tutti i nuovi impianti della tipologia bosco dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, con dominanza di querce.

Con la presente misura, il primo imboschimento dovrà essere realizzato prioritariamente con latifoglie autoctone miste (a dominanza di querce), con almeno 1.200 piante ad ettaro, tendendo a riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali naturali tipici della zona interessata dagli interventi.

In associazione con le querce potranno inoltre essere utilizzate le seguenti specie di latifoglie: *Acer campestre*, *Acer monspessulanum*, *Acer opalus*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus cordata*, *Alnus glutinosa*, *Castanea sativa*, *Celtis australis*, *Carpino* spp, *Cercis siliquastrum*, *Corylus avellanae*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, *Fraxinus oxyphylla*, *Juglans regia*, *Ostrya carpinifolia*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Populus tremula*, *Punus avium*, *Prunus mahaleb*, *Pyrus pyraeaster*, *Salix alba*, *Sorbus domestica*, *Sorbus torminalis*, *Tilia cordata*, *Tilia europea*, *Tilia platyphyllos*, *Ulmus* spp.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è inoltre consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, albero di giuda, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, ecc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

L'area di intervento minima ammessa al sostegno per entrambe le azioni è di 0,5 ettari con larghezza minima di 20 metri.

Si ribadisce che in merito alla superficie minima di intervento, è in corso di approvazione una modifica alla scheda della misura 223 da parte dei Servizi della Commissione Europea, in seguito a quanto proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del Giugno 2011.

Nel caso le superfici ricadano in aree Natura 2000, gli interventi dovranno essere compatibili con i Piani di Gestione delle zone SIC/ZPS, se adottati, e comunque garantire il rispetto dei principi di tutela ambientale ed integrità dei siti.

Sono escluse tassativamente dall'imboschimento le specie forestali suscettibili agli incendi boschivi come le resinose.

La misura prevede due tipologie di azione:

Azione 1 – bosco periurbano

Ai fini dell'applicazione di questa azione, si definisce ambito periurbano l'area individuata come parte del territorio limitrofa ai centri urbani, ovvero interclusa tra più aree urbanizzate, avente una elevata contiguità con sistemi insediativi, dove vi sono delle aree incolte. Si tratta in genere di aree contigue agli aggregati urbani o ad infrastrutture e che ne subiscono l'influenza. In questo quadro il processo di degradazione e di abbandono dell'attività agricola determina un assetto ambientale e paesaggistico degradato.

Azione 2 – bosco extraurbano

L'azione prevede l'imboschimento in aree extraurbane sia su superfici agricole incolte e sia in cave

dismesse, come a mero titolo esemplificativo l'area della pietra di Trani, della pietra di Apricena e delle cave di tufo. Gli interventi all'interno delle cave sono ammissibili agli aiuti della misura 223, purché gli imboschimenti non facciano parte, in previsione o attuazione, del piano di ripristino ambientale della cava interessata.

6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente bando ammonta a 19,5 milioni di Euro.

L'aiuto concesso per entrambe le azioni della misura prevede il seguente sostegno articolato in :

- a) contributo in conto capitale per i costi di imboschimento;
- b) premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti.

Il premio annuale di manutenzione (lettera b) è erogato per 5 anni solo per le superfici agricole incolte e non viene corrisposto agli Enti Pubblici.

6.1 contributo in conto capitale ai costi di impianto

L'aiuto pubblico concedibile per le spese d'impianto è fissato come segue:

Tipologia di intervento	Aiuto all'impianto €/Ha		
	Aiuto massimo ammissibile		
	Massimale (100%)	Massimale 80%	Massimale 70%
aree periurbana	9.202,26	7.361,81	6.441,58
area extraurbana	8.202,26	6.561,81	5.741,58
area extraurbana (recupero cave abbandonate)	10.492,26	8.393,81	7.344,58

Si ribadisce che, in merito all'entità della spesa massima ammissibile per le suddette tipologie di intervento, è in corso di approvazione una modifica alla scheda della misura 223 da parte dei Servizi della Commissione Europea, in seguito a quanto proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del Giugno 2011.

Azione 1 - BOSCO PERIURBANO

Costi massimi d'impianto (valori in Euro)

Codici da prezzario forestale	VOCI DI COSTO	Costo per pianta (€)	Piante per ettaro (n)	Costo per ettaro (€)
OF.01.01	Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature	a corpo		741,00
OF.01.08	Fornitura e spandimento di ammendante organico (3KG/mq)	a corpo		905,52
OF.01.09	Lavorazione terreno in prima classe di pendenza (0 – 20%),	a corpo		807,74
OF.01.20	Apertura buche manualmente	1,19	1.200	1.428,00
OF.01.26	Collocamento in terreno compresa ricolmatura con compressione del terreno	1,62	1.200	1.944,00
OF.01.28	Fornitura piante forestali in fitocella	1,98	1.200	2.376,00

OF.04.11	Staccionata in legname di castagno (forfettario)	a corpo		1.000,00
	TOTALE			9.202,26

Azione 2 - BOSCO IN AMBIENTE EXTRA-URBANO

Costi massimi di impianto (valori in euro)

Codici da prezziario forestale	VOCI DI COSTO	Costo per pianta (€)	Piante per ettaro (n)	Costo per ettaro (€)
OF.01.01	Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature	a corpo		741,00
OF.01.08	Fornitura e spandimento di ammendante organico (3KG/mq)	a corpo		905,52
OF.01.09	Lavorazione terreno in prima classe di pendenza (0 – 20%), eseguita con mezzo meccanico	a corpo		807,74
OF.01.20	Apertura buche manualmente in terreno precedentemente lavorato	1,19	1.200	1.428,00
OF.01.26	Collocamento in terreno compresa ricolmatura con compressione del terreno	1,62	1.200	1.944,00
OF.01.28	Fornitura piante forestali in fitocella	1,98	1.200	2.376,00
	TOTALE			8.202,26

Costi aggiuntivi per l'imboschimento delle cave:

Codici da Prezziario regionale LL.PP.	Costi aggiuntivi per le cave	Costo mc	Mc/max	Costo per ettaro
inf.02.01.01.b	Fornitura di terreno agrario	15,70	100,00	1.570,00
inf.02.01.02.a	Spandimento e modellazione	7,20	100,00	720,00
	TOTALE			2.290,00

La spesa effettivamente sostenuta – entro comunque il massimo ammissibile evidenziato - ai fini del contributo da riconoscere deve essere dimostrata e documentata.

Qualora il “costo effettivamente sostenuto dell'imboschimento” sia inferiore al “costo massimo ammissibile” indicato in tabelle, il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali spese eccedenti la spesa massima ammissibile non determinano maggiorazioni del contributo previsto e quindi restano a carico del beneficiario.

Le spese generali, sono ammissibili fino alla percentuale massima del 12% oltre la spesa massima riconosciuta ammissibile per i costi di imboschimento/impianto. Le stesse, ai fini della rendicontazione, devono essere direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, comprovate da documenti tecnici, amministrativi e contabili. Per spese generali si intendono quelle previste dalle “Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” redatte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'entità del contributo in conto capitale ai costi di impianto è differenziato in funzione della localizzazione dell'investimento e della tipologia di beneficiario, ed è così fissato:

	Entità dell'aiuto
Interventi realizzati da <u>Enti Pubblici</u> :	100% delle spese di impianto
Interventi realizzati da Privati nelle seguenti aree: - <u>zone montane</u> di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05; - <u>zone caratterizzate da svantaggi naturali</u> diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE n. 1698/05; - <u>zone non agricole Natura 2000</u> designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.	80% delle spese di impianto
Interventi realizzati da Privati nelle restanti aree :	70% delle spese di impianto

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

Per gli interventi che ricadono in aree a diversa entità di contributo (70 o 80%) l'entità dell'aiuto sarà definito in funzione dell'effettiva superficie ricadente nelle relative zone.

6.2 Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione

Limitatamente alle superfici agricole incolte imboschite da privati sarà corrisposto un contributo a copertura dei costi di manutenzione, per 5 anni, di importo variabile, per gli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 45 del Reg. CE n. 1698/05.

L'importo è differenziato in funzione dell'anno di imboschimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori del prezzario forestale.

Costi massimi di manutenzione (valori in Euro):

Cure colturali solo su terreni agricoli incolti per il <u>primo anno</u>	Costo per pianta (€)	Piante per ettaro (n)	Costo per ettaro (€)
Erpicatura del terreno (HA)	-	-	179,52
Potatura di formazione ed allevamento	1,15	1.200	1.380,00
Irrigazione di soccorso	0,59	1.200	708,00
Risarcimento con messa a dimora di piante (max 15% di 1200)	1,49	180	268,20
TOTALE			2.535,72

Cure colturali solo su terreni agricoli incolti per il <u>secondo anno</u>	Costo per pianta (€)	Piante per ettaro (n)	Costo per ettaro (€)
Erpicatura del terreno (HA)	-	-	179,52
Potatura di formazione ed allevamento	1,15	1.200	1.380,00
Irrigazione di soccorso	0,59	1.200	708,00
Risarcimento con messa a dimora di piante (max 5% di 1200)	1,49	60	89,40
TOTALE			2.356,92

Cure colturali solo su terreni agricoli incolti dal terzo al quinto anno	Costo per pianta (€)	Piante per ettaro (n)	Costo per ettaro (€)
Erpicatura del terreno (HA)	-	-	179,52
Potatura di formazione ed allevamento	1,15	1.200	1.380,00
TOTALE			1.559,52

Si ribadisce che in merito al premio di manutenzione, è in corso di approvazione una modifica alla scheda della misura 223 da parte dei Servizi della Commissione Europea, in seguito a quanto proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del Giugno 2011.

Il premio di manutenzione è erogato previo accertamento finale degli imboschimenti eseguiti.

La prima annualità di premio per manutenzione decorre dalla stagione silvana successiva all'accertamento finale dell'imboschimento/impianto realizzato. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi, e della eventuale documentazione da allegare, saranno definiti e comunicati ai beneficiari successivamente all'esecuzione degli accertamenti finali degli imboschimenti realizzati e finanziati.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti richiedenti gli aiuti previsti dalla Misura 223 ai fini del presente bando devono possedere i seguenti requisiti alla data di rilascio della Domanda di Aiuto sul portale SIAN:

1. Legittima conduzione delle particelle oggetto di intervento, per una superficie minima pari a 0,5 ha in unico corpo con larghezza minima di 20 metri.

A tal fine è consentita la conduzione in proprietà o in fitto. Sono escluse altre forme di conduzione.

Per i soli terreni di proprietà comunale è consentito il comodato d'uso considerando quanto segue:

- siano garantiti la durata e gli impegni del beneficiario;
- l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge;
- sia garantita dal comodante, con atto scritto, la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto, fermo restando i vincoli ed il contributo all'impianto determinati nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Inoltre, i conduttori che non siano proprietari delle particelle oggetto di intervento devono acquisire, qualora non posseduto, contratto di affitto registrato di durata non inferiore a 10 anni a partire dalla data di pubblicazione del bando, nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico, anche se già riportato nello stesso contratto.

Nel caso di contratti preesistenti alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P., che non coprono il periodo di 10 anni richiesto, dichiarazione di impegno da parte del proprietario e del conduttore per il rinnovo del contratto e per la prosecuzione del rapporto di conduzione, a partire dalla data di scadenza dell'attuale contratto fino al completamento dei 10 anni dalla data di pubblicazione del bando.

2. Affidabilità del richiedente i benefici ai sensi dell'articolo 24 comma e) del Reg. UE 65/2011 in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

L'affidabilità del richiedente, nell'ambito di altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal 2000, sarà valutata sulla base di precedenti provvedimenti definitivi di revoca degli aiuti emessi e di

conseguenti recuperi delle somme liquidate mediante escussione della polizza fideiussoria.

Inoltre, nel caso di **Comuni e loro associazioni e altri Enti Pubblici**

3. Dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata, né devono essere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
4. Delibera riportante :
 - l'approvazione del progetto di imboschimento con relativo impegno di spesa totale (IVA inclusa ed a carico dell'Ente in quanto spesa non ammissibile);
 - l'impegno ad effettuare a proprie spese, nei primi cinque anni di età dell'impianto, tutte le cure colturali necessarie ed indicate nella relazione tecnica;
 - l'autorizzazione per la presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento e della documentazione allegata ai sensi del presente bando;
 - l'impegno del recepimento della condizione che l'aiuto comunitario determina la modifica della destinazione d'uso a "bosco" delle aree oggetto di intervento.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

Azioni 1 – 2

Criteri di Selezione	Punteggio
Interventi in aree periurbane dei comuni di Taranto, Brindisi, Manfredonia e Modugno (aree industriali caratterizzate da forti problematiche ambientali)	5
Interventi in aree periurbane dei comuni capoluogo o comuni all'interno dei cui territori ricadono perimetrazione di aree industriali (ASI, SISRI) (non cumulabile con il punteggio precedente)	4
Domande presentate da Consorzi di Comuni su una superficie di almeno 5 ettari	2
Contemporanea adesione alla Misura 221	1
Interventi di primo imboschimento con specie autoctone di latifoglie miste (a dominanza di querce) con almeno 1.200 piante ad ettaro su superfici in prossimità di centri urbani	3
Innovatività ed appropriatezza dei progetti in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi proposti anche in termini di offerta di servizi per la città	1

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 12.

In caso di parità di punteggio è data priorità agli interventi su superfici più elevate.

Per quelle aree oggetto di intervento, sulle quali insistono punteggi differenti, sarà attribuito il punteggio relativo alla porzione di superficie prevalente.

I punteggi saranno assegnati in base ai dati acquisiti nella compilazione dell'elaborato tecnico informatico da compilarli sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

Ai fini della predisposizione della graduatoria, il punteggio totale attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA, con l'inserimento delle particelle catastali interessate dagli interventi previsti dalla Misura.

Le **domande di aiuto** devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega (allegato 1 al presente bando) appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

I liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi delle idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN (allegato 2).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, i soggetti accreditati dovranno fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La richiesta di accesso per la compilazione della domanda di Aiuto con allegata delega (Allegato 1), per esigenze tecniche, dovrà essere inviata almeno 3 giorni prima della scadenza per il rilascio sul portale SIAN.

A corredo della domanda di aiuto deve essere redatto **un elaborato tecnico-informatico** disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

La domanda di aiuto, sul portale Agea www.sian.it, e l'elaborato tecnico-informatico, sul portale della Regione Puglia www.pma.regione.puglia.it, devono essere compilati, stampati e rilasciati/inviati telematicamente a partire dal 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

Per quanto riguarda il termine per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto, è fissato al **15 Maggio 2012**.

Per quanto riguarda il termine per la compilazione, stampa ed invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico, sul portale della Regione Puglia www.pma.regione.puglia.it, è fissato alle **ore 24,00 del 29 Giugno 2012**.

Entro il termine di scadenza fissato, le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN, per le quali risulta inviato telematicamente alla Regione Puglia l'elaborato tecnico informatico, saranno oggetto di attribuzione dei punteggi sulla base di quanto dichiarato nell'elaborato tecnico informatico e in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 8 con conseguente formulazione della graduatoria.

In relazione alle risorse finanziarie disponibili le domande collocate nella graduatoria in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico amministrativa.

Le domande di aiuto rilasciate o inviate in forma cartacea oltre i termini specificatamente fissati saranno ritenute irricevibili.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle domande di aiuto si articola nelle seguenti fasi:

9.1. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN

La compilazione, la stampa ed il rilascio delle domande di Aiuto sul portale SIAN da parte dei soggetti abilitati dovrà avvenire preliminarmente alle operazioni di compilazione ed invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

9.2. Compilazione ed invio telematico di un elaborato tecnico informatico disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

Per l'accesso all'area riservata del portale regionale www.pma.regione.puglia.it e per la redazione dell'elaborato tecnico-informatico, i tecnici delegati dovranno attenersi alla specifiche procedure di accreditamento pubblicate sullo stesso portale regionale.

9.3. Elaborazione dei punteggi dichiarati, formulazione della graduatoria e pubblicazione provvedimento sul BURP e sul portale www.svilupporurale.regione.puglia.it

Tutte le domande di aiuto per le quali è stato effettuato il rilascio della domanda di aiuto e l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico entro i termini stabiliti, saranno inserite in graduatoria in base al punteggio attribuito nell'elaborato tecnico-informatico e nel rispetto dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 8.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento amministrativo e pubblicata sul BURP nonché sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it; la pubblicazione nel BURP assume valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto e di comunicazione di eventuali ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti i benefici.

9.4. Acquisizione del plico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e tutta la documentazione prevista a corredo della stessa

I soggetti che hanno rilasciato la domanda di aiuto entro il termine del 15 Maggio 2012, ed inviato telematicamente l'elaborato tecnico informatico entro le ore 24,00 del 29 Giugno 2012, **dovranno obbligatoriamente far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 2 Luglio 2012** copia cartacea della domanda di aiuto debitamente sottoscritta e corredata da tutta la documentazione sotto elencata alle lettere a), b), c) e d)

La predetta documentazione deve essere contenuta obbligatoriamente in unico plico chiuso da recapitare alla REGIONE PUGLIA –SERVIZIO FORESTE – Via Corigliano, n. 1- 70121 BARI, entro il predetto termine, pena l'irricevibilità del plico.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale il numero di telefono e fax e l'indirizzo e-mail del richiedente, nonché la seguente dicitura:

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Domanda di aiuto n..... con documentazione

ASSE II – MISURA 223 – IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE

☐ **Azione 1 – Bosco Periurbano (*)**

☐ **Azione 2 – Bosco Extraurbano (*)**

(*) indicare l'azione interessata

Ogni plico dovrà contenere una sola domanda di aiuto con la relativa documentazione richiesta a corredo.

Al fine della valutazione del rispetto del termine per la presentazione del plico chiuso farà fede la data apposta sullo stesso dal personale regionale addetto al protocollo, o la data del timbro dell'ufficio postale accettante o del corriere autorizzato, nel caso di invio a mezzo Raccomandata.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda cartacea coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Alla copia cartacea della domanda di aiuto, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
- b) Copia cartacea dell'elaborato tecnico informatico, redatto on-line sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it, timbrato e firmato dal tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, completo dell'attestazione di invio telematico dello stesso;
- c) Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa di:

- elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione ed identificazione degli interventi;

d) Delega per la compilazione dell'elaborato informatico stampata dal Portale Regionale e debitamente firmata.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito www.pma.regione.puglia.it.

La relazione tecnica ed i relativi allegati, come p.es. l'elaborato tecnico-informatico, devono essere redatti, firmati e timbrati da tecnico competente ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente, abilitato e iscritto ad Ordini o Albi Professionali.

9.5. Apertura dei plichi e verifiche di ricevibilità

Conseguentemente al rilascio delle domande di aiuto sul portale sian ed all'invio telematico degli elaborati tecnico-informatici sul portale www.pma.regione.puglia.it, ed a conclusione delle operazioni di acquisizione dei plichi, la Regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, emetterà apposito provvedimento di approvazione delle graduatorie con individuazione delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa e definizione del calendario di apertura dei plichi alla presenza del richiedente o di un suo delegato.

Contemporaneamente all'apertura del plico sarà redatta una check-list sottoscritta da un funzionario regionale e dal richiedente o suo delegato. Nel caso di assenza del richiedente o del suo delegato la check-list sottoscritta dal funzionario regionale sarà inviata al richiedente ai sensi della L. 241/90.

Il soggetto richiedente gli aiuti sarà escluso dalla graduatoria al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi:

1. Irricevibilità delle domanda per presentazione fuori termine del plico unico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e la documentazione;
2. Irricevibilità delle domanda per mancata sottoscrizione della copia cartacea della domanda di aiuto;
3. Irricevibilità delle domanda per la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui al precedente punto 9.4;

Per le domande di aiuto irricevibili, in esito alle verifiche indicate alle precedenti lettere a) ,b), c) e d) dell'art. 9.4 del presente bando, preliminarmente all'esclusione dalla graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata a/r con la relativa motivazione.

Le domande di aiuto che avranno superato i controlli di ricevibilità saranno quindi ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

9.6. Istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto

Alla conclusione delle verifiche di ricevibilità, la Regione emette apposito provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili ed indicazioni degli adempimenti conseguenti, che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e la pubblicazione avrà valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti della misura 223.

Tale provvedimento fisserà inoltre i termini per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto ritenute ricevibili.

La documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli di ammissibilità e per la determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile, è così definita:

9.6.1 Documentazione amministrativa:

9.6.1.1 Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali si intende realizzare l'imboschimento o impianto (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando) oppure per

superfici di proprietà pubblica contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, che l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto;

9.6.1.2 Copia consenso del proprietario/comproprietario, anche se già riportato nello stesso contratto;

Inoltre, nel caso di **Enti Pubblici**:

9.6.1.3 Attestazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;

9.6.1.4 Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva (IVA inclusa ed a carico dell'Ente); di impegno ad effettuare a spese dell'ente le cure colturali, nei primi cinque anni, successive all'impianto (così come previste ed indicate nella relazione tecnica); autorizzazione per la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e della documentazione allegata ai sensi del presente bando e l'impegno del recepimento della condizione che l'aiuto comunitario determina la modifica della destinazione d'uso a "bosco" delle aree oggetto di intervento.

E, nel caso di **Società e Associazioni, ove pertinente** :

9.6.1.5 Copia conforme dell'atto costitutivo;

9.6.1.6 Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico della medesima;

9.6.1.7 Copia conforme all'originale dell'atto di approvazione, adottato dal competente organo decisionale con la quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva, e si delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda di Aiuto, delle Domande di Pagamento e della documentazione allegata.

9.6.2 Documentazione tecnica:

9.6.2.1 Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dell'area/aree oggetto d'intervento, con almeno 3 fotografie per ogni ettaro di intervento e con copertura dell'intera superficie da imboschire;

9.6.2.2 Aerofotogrammetria in scala dell'area da imboschire, con indicazione dei punti di scatto delle foto;

9.6.2.3 Copia della lettera di trasmissione all'Ente di competenza per la richiesta del parere Valutazione di Incidenza, se dovuta, ai sensi delle norme nazionali o regionali vigenti (Rete Natura 2000);

9.6.2.4 Copia del piano di ripristino ambientale della cava depositato presso l'ufficio competente.

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dovrà essere riprodotta su CD-ROM.

La suddetta documentazione, compreso il CD-ROM, dovrà essere trasmessa in plico chiuso accompagnata da lettera di trasmissione con allegato elenco dei documenti inviati a:

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO FORESTE – Via Corigliano, n. 1- 70121 BARI.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale ed il numero di fax o e-mail del richiedente, nonché la seguente dicitura:

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Domanda di aiuto n..... con documentazione

ASSE II – MISURA 223 – IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE

Trasmissione documentazione per istruttoria tecnico-amministrativa

Per i plichi giunti nei termini e contenenti la documentazione tecnico-amministrativa richiesta delle domande di aiuto ricevibili, si procederà ai controlli di ammissibilità, verificando nel merito:

- il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- la corretta attribuzione del punteggio dichiarato nell'elaborato tecnico informatico;
- la corrispondenza degli importi e/o delle superfici dichiarate nell'elaborato tecnico informatico con

quanto riportato nella Domanda di Aiuto Agea e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata. In caso di mancata corrispondenza la domanda sarà ritenuta non ammissibile;

- valutazione della documentazione presentata e degli interventi proposti con conseguente quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile.

Alla conclusione dei controlli di ammissibilità previsti nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il Responsabile di Misura invierà a ciascuna beneficiario, a mezzo di raccomandata a/r, il provvedimento di concessione degli aiuti, specificando i conseguenti adempimenti.

Per i plichi, contenenti la documentazione tecnico-amministrativa presentati fuori termine, le relative domande di aiuto saranno ritenute non ammissibili.

Analogamente saranno ritenute non ammissibili le domande di aiuto per le quali non dovesse essere riscontrata la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal paragrafo 7 del bando.

Qualora nel corso delle verifiche istruttorie si riscontrasse un'errata attribuzione del punteggio nell'elaborato tecnico-informatico, si procederà alla rideterminazione del punteggio con conseguente riposizionamento in graduatoria della singola domanda di aiuto, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Per le domande di aiuto non ammissibili, in seguito all'istruttoria tecnico-amministrativa, sarà comunicato ai titolari a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito istruttorio negativo con l'indicazione della motivazione.

10. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il dettaglio tecnico di esecuzione degli interventi sarà definito con apposito provvedimento che riporterà analiticamente le modalità tecniche alle quali attenersi ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla Misura 223.

In ogni caso, in linea generale, si forniscono le seguenti indicazioni di massima alle quali attenersi nella redazione dei progetti imboschimento da proporre con il presente bando.

I progetti di imboschimento/impianto ammessi a contributo dovranno concludersi entro 24 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione.

Tutti i nuovi impianti della tipologia bosco dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, con dominanza di querce e densità di impianto pari a 1.200 piante per ettaro.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionarie e giustificata tecnicamente nella relazione tecnica da allegare alla domanda di aiuto.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è inoltre consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, albero di giuda, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, ecc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

Nelle aree protette, in siti Natura 2000, negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboschimento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previsti espressamente dai piani di gestione nelle predette aree.

I lavori riguardanti gli interventi inerenti il progetto di imboschimento/impianto, per superfici superiori a 5 ettari, devono essere eseguiti da imprese boschive, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive istituito con L.R. 11/03/2009 e disciplinata dal Regolamento Regionale n.15 del 06/07/2009, che possano garantire l'esecuzione del progetto secondo quanto previsto dal bando.

10.1 Autorizzazioni e/o pareri

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento e all'inizio dei lavori, eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica e di assetto

territoriale, ecc.

10.2 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle *"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi"* del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, pubblicate nella versione attualmente vigente.

L'eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art.48) le sole spese sostenute dal beneficiario, relative all'imboschimento/impianto, espressamente previste per ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71).

Le spese generali potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% del costo totale degli investimenti al netto dell'I.V.A e calcolate esclusivamente sulle spese di impianto.

Per spese generali si intendono quelle previste dalle suddette *"Linee Guida"*, quali la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le consulenze ambientali e le spese delle eventuali polizze fidejussorie.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di imboschimento/impianto, fatture (o documenti contabili) fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria delle imprese esecutrici dei lavori.

L'impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti, mediante c/c dedicato, in favore delle ditte esecutrici degli interventi, con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile".

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Imboschimenti su superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo;
- Imboschimenti sulle superfici percorse da incendio;
- L'impianto di alberi natalizi;
- L'acquisto di terreni;
- Spese di esproprio nel caso di beneficiari pubblici;
- Investimenti di natura infrastrutturale;
- Spese per investimenti che non soddisfino i requisiti di compatibilità ambientale, o che presumano l'utilizzo di macchine e/o prodotti inquinanti e nocivi per l'ambiente.

10.3 Conto Corrente Dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, sia esso privato che Ente Pubblico, deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà attivare un "conto corrente dedicato" sul quale devono

transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento di natura pubblica. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata delle opere di imboscamento/impianto e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico.

Il contributo pubblico erogato da AGEA, e tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi finanziati dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale con o senza l'ausilio del beneficiario, devono essere giustificati e rendicontati secondo quanto definito dalla Determina dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 n. 88/2011.

10.4 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita dalla manualistica AGEA.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire per fasi (anticipazione e/o acconto/i su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di €. 154.937,06 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10), a corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale).

Le modalità procedurali per la gestione delle Certificazioni Antimafia ai fini della liquidazione degli aiuti sotto forma di anticipi, acconti e saldi, sono definite dai Manuali delle Procedure e dei Controlli e da specifiche circolari emesse dall'Organismo Pagatore Agea.

10.5 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto potrà richiedere un'anticipazione sino al 50% dell'aiuto pubblico concesso per i soli costi di impianto nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA per tali domande di pagamento, stipulando apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto che deve essere allegata alla domanda stessa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art. 1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it. e devono avere una validità di 24 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

La procedura di garanzia informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN nell'area pubblica, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

Nel caso di beneficiari Enti Pubblici, la procedura di garanzia informatizzata attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia specifico che deve essere adottato dall'Organo deliberante dell'Ente interessato.

Le Procedurali di Garanzia Informatizzata sono riportate nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali. La fideiussione potrà essere svincolata a seguito del pagamento del saldo.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata a:

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste - Via Corigliano, n. 1 - 70121 Bari

Nel provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere specificati ulteriori adempimenti a cui il beneficiario dovrà attenersi con la presentazione delle Domande di Pagamento dell'Anticipazione.

10.6 Domanda di pagamento dell'Acconto

La domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della procedura stabilita da Agea. La copia cartacea della domanda di pagamento del SAL, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio.

E' possibile presentare due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori pari ad un importo minimo di almeno il 30% dell'aiuto concesso, fino ad un massimo del 90%.

Il soggetto beneficiario che ha presentato domanda di pagamento dell'anticipo, qualora abbia già realizzato interventi per un importo pari almeno al 30% del contributo complessivamente concesso, può presentare anche domanda di pagamento di acconto sullo stato di avanzamento di lavori.

Si precisa che il beneficiario non potrà richiedere pagamenti dell'aiuto nella forma di acconto e/o di SAL. (max due) di importo superiore al 90% dell'aiuto concesso.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle Domande di Pagamento dell'Acconto saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'acconto, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio.

10.7 Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione degli interventi in progetto ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento su apposita modulistica nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

Il termine delle conclusioni degli investimenti è fissato **entro 24 mesi** dalla ricezione del provvedimento di concessione degli aiuti.

I lavori di imboschimento/impianto si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative spese, giustificate da fatture (o documenti contabili) debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente, risulteranno completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato, sia per le spese materiali che per le spese generali.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito di 24 mesi, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla scadenza e copia cartacea della stessa, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata, alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio, entro i successivi 10 giorni.

A seguito della domanda di pagamento del saldo, saranno eseguiti gli accertamenti in situ per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati e rendicontati e verrà redatto relativo verbale, con la determinazione dell'importo liquidabile a saldo.

L'importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base dell'aiuto concesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed approvato sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE 65/2011 in tema di riduzioni ed esclusioni, al netto di eventuali anticipazioni e/o acconti già erogati.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle Domande di Pagamento del Saldo saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli

interventi e di erogazione della spesa.

11. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili al pagamento degli aiuti, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

12. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

13. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI

In seguito alla concessione degli aiuti previsti dalla Misura 223, il beneficiario deve impegnarsi a:

13.1 a realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato, nonché dal provvedimento di concessione emesso dalla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

13.2 a gestire l'imboschimento/impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura e conservazione redatto dalla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e sottoscritto dal beneficiario in sede di accertamento finale dell'imboschimento/impianto;

13.3 ad eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi, compresi i necessari interventi di contenimento delle eventuali specie erbacee indesiderate (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile);

13.4 ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati ai sensi dell'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006 (applicazione di targhe o allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del progetto finanziato);

13.5 a rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE n.1782/03, abrogato dal Reg. CE n.73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle norme nazionali e regionali vigenti;

13.6 al rispetto di eventuali ulteriori impegni, vincoli o prescrizioni indicati nel provvedimento di concessione degli aiuti e nei provvedimenti relativi all'attuazione della Misura 223 del P.S.R. Puglia 2007-2013 della Regione Puglia, nonché nelle eventuali autorizzazioni acquisite per l'esecuzione degli interventi finanziati.

Inoltre:

13.7 gli imboschimenti realizzati saranno permanentemente assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali con cambio di destinazione d'uso della superficie a bosco e comportano il vincolo forestale permanente.

14. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dal bando in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale come da Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg. CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

15. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, approvato con apposita Delibera di Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 (BURP n. 5 del 12 Gennaio 2011).

Nel caso in cui ricorrano le condizioni che determinano la decadenza dell'aiuto, qualora sia stata erogata l'anticipazione, ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE n. 2220/85 si procederà al recupero dell'importo garantito corrispondente al 110% dell'aiuto anticipato corrisposto.

16. RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, VARIANTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo preliminarmente al primo pagamento (sia esso anticipo o acconto) e deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già

erogate maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, le eventuali variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali che produrrebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Referente dello sportello per le relazioni con il pubblico è il Responsabile della Misura 223.

Responsabile di Misura:

Dott. Agr. Fabio NICOLOSI

tel. 080 / 5405454 - Fax 080 / 5407690

e-mail: f.nicolosi@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze del Servizio Foreste per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Vito DI Ceglie

Tel / Fax 080 540 5464

e-mail: v.diceglie@regione.puglia.it

18. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 223 (BURP n. 93 del 26 Maggio 2010) così come successivamente variata e modificata dal Comitato di Sorveglianza di Giugno 2011, e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza alla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la *"clausola compromissoria"* riportante il seguente contenuto: *"Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare"*.

Tale clausola, secondo le disposizioni di Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 223 sono inoltre tenuti a:

19.1 a custodire in sicurezza la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per i cinque anni successivi alla liquidazione degli aiuti;

19.2 non produrre false dichiarazioni;

19.3 a collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;

19.4 a dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;

19.5 garantire che, per la realizzazione degli interventi di cui alle azioni 1 e 2 della misura 223, non hanno ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;

19.6 garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;

19.7 rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della l.r. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l'altro, i seguenti impegni:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

In applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, allorché la violazione da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro e contributiva, l' A.d.G. con nota del 23/05/2011 prot. n. 41665 ha disposto la trasmissione periodica degli elenchi delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dal P.S.R. Puglia 2007-2013, da parte del Responsabile di Misura, agli Enti competenti:

- Inps - sede regionale
- Direzione Regionale del Lavoro

che a loro volta provvederanno ai controlli di propria competenza e trasmetteranno gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate all' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

20. ALLEGATI AL BANDO

- **Allegato 1: Richiesta autorizzazione consultazione fascicolo aziendale**
- **Allegato 2 : Richiesta di primo accesso al Portale Sian**

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO FORESTE
Via Corigliano, 1 – 70123 BARI
Fax: 080-5407690
E-mail: f.nicolosi@regione.puglia.it

OGGETTO:	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia MISURA 223 – AZIONI 1 e 2 – Primo imboschimento di superfici non agricole
-----------------	---

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR 2007 – 2013 - **Bando 2012;**

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, lì _____

Timbro e firma

Allegati:

- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/Delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

DELEGA

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ P.IVA : _____

CUAA: _____

DELEGA

Il Dott.Agr. /For/ _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2007 – 2013 - MISURA 223 - Bando 2012**;

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per il **Bando 2012** .

DICHIARA (in caso di variazione)

DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003

_____ li _____

Firma

Allegati:

- **Documento di riconoscimento**
- **Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA**

Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia
Misura 223 - Bando 2012

N°	Intestazione Ditta	CUUA	P. IVA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

Allegato 2

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO FORESTE
Via Corigliano 1
70123 BARI
e-mail v.diceglie@regione.puglia.it
Fax 080-5405464

OGGETTO:	P.S.R. PUGLIA 2007-2013 – MISURA 223 BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN
-----------------	--

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, residente a _____
via _____ n° _____ - CAP _____
CF(1): _____ TEL. _____ FAX _____
Email: _____

CHIEDE

☐ LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: v.diceglie@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.